



Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

A.S. 1187

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1187
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	10
Commissioni competenti:	Senato - 1ª Affari costituzionali, Senato - 2ª Giustizia
Sede:	consultiva

Contenuto

Il disegno di legge n. 1187 prevede l'istituzione di una **Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare** che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

Nel merito la proposta si compone di 10 articoli, ripartiti in due Capi.

Il Capo I

Il **Capo I** del disegno di legge (**articoli da 1 a 7**) istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, disciplinandone le funzioni e le competenze.

Più nel dettaglio l'**articolo 1** istituisce una **Commissione parlamentare d'inchiesta** sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chiamata a completare i propri lavori **entro la fine della XVIII legislatura** e a presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione può inoltre riferire alle Camere "ogniqualevolta ne ravvisi la necessità".

L'**articolo 2** disciplina la **composizione** della Commissione prevedendo, in particolare, che:

- la Commissione è composta da **20 senatori e 20 deputati**, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento). Nella designazione dei componenti si deve tenere conto anche "della specificità dei compiti assegnati alla Commissione" (**comma 1**);
- la Commissione deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i propri componenti possono essere confermati (**comma 2**);
- essa elegge il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi **4 e 5**. Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza (**comma 3**). Le norme dettate dai ricordati commi 4 e 5 si applicano anche alle **elezioni suppletive** (**comma 6**).

Il comma 4 prevede che "L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età". Il comma 5 prevede che "La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4".

I **compiti** della Commissione sono puntualmente indicati nell'**articolo 3**.

In particolare la Commissione è chiamata a:

- **verificare lo stato** e l'andamento **delle comunità di tipo familiare** che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento (**lett. a**);
- **verificare** il rispetto dei **requisiti minimi strutturali e organizzativi** prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308](#), nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori (**lett. b**);
- **effettuare controlli**, anche a campione, **sull'utilizzo delle risorse pubbliche** destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale (**lett. c**);
- **valutare se** nella legislazione vigente **sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere** ed essere educato **nella propria famiglia** e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale (**lett. d**);
- **verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018** (*Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022*), adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private (**lett. e**).

È opportuno ricordare che la [legge 8 marzo 2019, n. 21](#), all'articolo 2, nell'individuare le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto, attribuisce alla istituenda bicamerale il compito di formulare proposte in ordine: "a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori".

L'**articolo 4** disciplina l'**attività di indagine** della Commissione.

Il **comma 1** prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli **stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria**

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche [dall'art. 141, comma 2](#), del Regolamento della Camera. [Analogamente, l'art. 162, comma 5](#), del Regolamento del Senato recita: "I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria".

Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I **poteri coercitivi** che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente **limitati alla fase "istruttoria"**, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Con riferimento al profilo delle **testimonianze** davanti alla Commissione, il **comma 2** dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Il citato articolo 366 prevede che chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

L'**articolo 372** prevede che chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Gli articoli precedentemente menzionati rientrano nel Capo I del Titolo III del Libro II del codice, relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria.

La disposizione (**comma 3**) specifica poi che alla Commissione - limitatamente all'oggetto delle indagini di

sua competenza - non può essere opposto il segreto d'ufficio né quello professionale o bancario. È sempre opponibile, invece, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il **segreto di Stato** si applica quanto previsto dalla [legge 3 agosto 2007, n. 124](#) (recante la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) .

Il **comma 4** disciplina il caso in cui gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta: in questi casi detto segreto non può essere opposto alla Commissione. La disposizione (**comma 5**) esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

L'**articolo 5** prevede, inoltre, la **possibilità** per la Commissione **di acquisire** copie di **atti e documenti** (per il regime degli atti si veda l'articolo 4):

- relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti;
- relativi a indagini e inchiesta parlamentari anche se coperti dal segreto.

Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto.

La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un **decreto motivato** da parte **dell'autorità giudiziaria** qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'**articolo 6** reca disposizioni in merito all'**obbligo del segreto**. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti:

- i membri della Commissione,
- il personale addetto alla Commissione,
- ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (**comma 1**).

Nei casi di **violazione del segreto** trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 326 c.p. (**comma 2**). La disposizione codicistica è, altresì, richiamata al **comma 3**, laddove si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

In base all'articolo 326 del codice penale, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

L'**articolo 7, comma 1**, demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito **regolamento interno**, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche

Con riferimento all'organizzazione interna, sempre **l'articolo 7** stabilisce che la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno (**comma 2**).

Il **comma 3** disciplina poi la **pubblicità delle sedute**, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno.

Relativamente alle **spese** per il funzionamento della Commissione, è stabilito un **limite di spesa** pari a **50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni**. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (**comma 6**).

Il Capo II

L'**articolo 8** reca, aggiungendo ulteriori periodi all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), disposizioni in materia di **incompatibilità dei giudici onorari minorili**.

Il **Tribunale per i Minorenni** è un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "**giudici togati**") e da **giudici onorari**, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile.

Sono presenti attualmente le seguenti professionalità: psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori.

Il Tribunale decide con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente.

Le **competenze** del Tribunale per i minorenni si dividono in competenza civile, competenza penale e competenza amministrativa.

In particolare la competenza nel **settore civile** riguarda interventi in materia di potestà dei genitori sul figlio. Il Tribunale, quando ricorrono i presupposti di legge, può limitare la potestà dei genitori e nei casi più gravi toglierla; può impartire prescrizioni, affidare il figlio all'uno o all'altro genitore oppure affidarlo a parenti o a un servizio sociale. Quando un bambino in famiglia è trascurato o maltrattato il tribunale può disporre misure di vigilanza e di sostegno da parte dei servizi sociali, oppure collocarlo in affidamento familiare anche contro la volontà dei genitori, regolando i loro rapporti con lui. Quando risulta che un bambino è abbandonato, il tribunale deve dichiararlo adottabile e provvedere alla sua adozione.

Per quanto riguarda le **incompatibilità** è necessario ricordare che la circolare del CSM del 2018, all'articolo 7, ha già previsto una serie di circostanze ostative all'esercizio della funzione di giudice onorario minorile.

Tra le altre cose, il citato articolo 7 prevede che non possano esercitare le funzioni di giudice onorario minorile: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.

I nuovi periodi - ampliando in concreto le cause di incompatibilità - prevedono che **non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile** coloro che:

- rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria;
- partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono;
- svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private;
- hanno coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido.

Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

L'articolo 9 modifica la legge 4 maggio 1984, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

In particolare la **lettera a)** del comma 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 184 in materia di **affidamento di minori**, prevedendo che nei casi di affidamento in istituto i relativi provvedimenti devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia. Continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 184.

L'articolo 2 della legge n. 184 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Nel caso in cui tale affidamento non è possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. Il comma 3 dell'articolo 2 (richiamato dal disegno di legge) prevede che in caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. La disposizione prevede inoltre che le Regioni ordinarie, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

La **lettera b)** del comma 1 interviene invece sull'articolo 15 della legge n. 184. Tale disposizione prevede che a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dalla legge, ove risulti la situazione di abbandono, lo **stato di adottabilità del minore** è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

- i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo (**lett.a**);
- l'audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi (**lett.b**);

- le prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole (**lett.c**).

Si tratta delle prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia

Il disegno di legge interviene sulla lettera c) dell'articolo 15, escludendo che lo stato di adottabilità debba essere dichiarato anche nel caso in cui "è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole".

In proposito la relazione illustrativa del disegno di legge precisa: "Tale previsione, che aggiunge alla mancanza di un'adeguata assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti – quale originario presupposto per la dichiarazione di adottabilità – siffatta ulteriore verifica, incide sulla durata dei relativi giudizi, favorendo l'impugnazione delle decisioni assunte in primo grado, considerata l'estrema difficoltà di fornire prove oggettive sia in merito all'irrecuperabilità o meno delle capacità genitoriali, sia con riferimento all'individuazione dei tempi « ragionevoli ». Inoltre tale valutazione ... sembra avere spostato, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'attenzione dalla situazione del minore di età a quella dei genitori, tenuto conto che la ragionevolezza dei tempi di recupero appare collegata alla condizione dei genitori e non alla incidenza di quel rapporto genitoriale sullo sviluppo psico-fisico del minore, evocandosi così una concezione «sanzionatoria» dell'adozione rispetto ai genitori che sembrava superata".

L'articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposizioni in materia di **standard minimi, costi e trasparenza** delle comunità familiari che accolgono minori

Più nel dettaglio la disposizione demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge - su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di:

- linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;
- criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il comma 2 dell'articolo 10 precisa che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il Capo I del provvedimento, relativo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (quello appunto di disporre inchieste parlamentari ai sensi dell'articolo 82), può ricondursi alla *disciplina degli organi dello Stato*, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione **all'esclusiva competenza legislativa statale**.

Gli articoli 8 e 9 del Capo II appaiono riconducibili alle materie *giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile e penale*, anch'esse di **esclusiva competenza legislativa statale** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

L'articolo 10, in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori, appare invece riconducibile alla **competenza esclusiva statale** in materia di *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e alla **competenza residuale delle regioni** in materia di *politiche sociali*, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Alla luce di questo intreccio di competenze, si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, si segnala che l'articolo 10 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione del DPCM chiamato a definire gli standard minimi delle comunità familiari.

Senato: Nota breve n. 123

Camera: nota Questioni regionali n. 57

22 luglio 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione